



TRIBUNALE DI FERMO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in data 3 luglio 2018 assegnata a questo Giudice il 25 agosto 2018;

OSSERVA

la signora [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata dall'avv, Bruno Torretti, ha presenta ricorso per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato agli artt. 10 e 11 della L.3/2012 anche per i debiti assunti dal marito nell'esercizio della sua attività precedentemente svolta nel settore calzaturiero, essendo titolare di azienda.

La ricorrente, infatti, ha assunto i debiti del di lei marito defunto per l'attività calzaturiera, situazione debitoria aggravata dalle condizioni di salute del figlio [REDACTED] nell'interesse del quale sopporta notevoli spese

La proposta di accordo che prevede di destinare in favore dei creditori le somme derivanti dalla liquidazione del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente , ad eccezione della casa di abitazione sita in Sant'Elpidio a Mare, costituito da casa di abitazione, laboratorio e pertinenze, nel termine di 5 anni.

I debiti ammontano ad euro 38.030,45 categoria privilegiati nei confronti dell'Erario, euro 37.827,23 categoria privilegiati nei confronti degli istituti di credito per mutuo ipotecario, euro 11.333,10 categoria chirografari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, euro 43.067,04 categoria chirografari altri.

Il credito vantato dall'istituto di credito per residuo mutuo si prevede verrà corrisposto secondo il piano di ammortamento in essere con pagamento mediante mensilità a disposizione della ricorrente

L'accordo presentato in data 3 luglio 2018 prevedeva:

- pagamento integrale dei debiti in prededuzione;
- pagamento integrale dei debiti privilegiati;
- pagamento in percentuale del 70% degli altri debiti chirografari senza garanzia di percentuale atteso il valore da realizzare dalla vendita dei beni immobili indicato previsionalmente in euro 75.000,00;

Quanto ai tempi, la proposta di accordo prevede la soddisfazione dei crediti nelle percentuali fissate nel termine di 5 anni.

Nella sua relazione di attestazione allegata al ricorso il professionista incaricato si è soffermato sulle differenze tra i valori di cui alla Certificazione carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'anagrafe



tributaria ed estratto di ruolo dell'Agenzia di Riscossione, ritenendo prudentiale inserire al passivo il maggior valore riscontrato.

Il professionista concludeva nel senso che la proposta di accordo appare l'unica soluzione percorribile in alternativa alla liquidazione dei beni.

La scelta di non destinare a liquidazione la casa di abitazione sembrerebbe essere ancorata ad un duplice motivo: il fatto che ivi si svolge attività produttiva e che in essa dimora il figlio e la madre invalida. Inoltre l'alternativa liquidatoria non offrirebbe le stesse garanzie, permanendo il pagamento dei ratei nella misura pattuita con contratti

Concludeva il professionista per la fattibilità dell'accordo.

- Sotto il profilo soggettivo:

1. l'istante non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
2. l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
3. l'istante non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; -

Sulla completezza della documentazione prodotta:

la proposta formulata è stata oggetto di osservazioni da parte dei seguenti creditori:

- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
- POSTEVITA
- BNL FINANCE
- AGENZIA DELLE ENTRATE

Il professionista ha ritenuto di dover procedere all'esame delle osservazioni presentate provvedendo in data 5 novembre 2018 a far depositare una nuova proposta che ha tenuto conto delle osservazioni formulate.

Con il ricavato della vendita, depositato in un libretto appositamente aperto dalla ricorrente, si provvederà ad effettuare immediatamente il pagamento dei seguenti debiti secondo le modalità di seguito elencate:

- Pagamento al momento del deposito di euro 180,00 per la pubblicazione dell'accordo;
- Pagamento entro due mesi dalla presentazione del piano l'onorario all'O.C.C. a titolo di acconto pari ad euro 600 ,00 più iva;
- Pagamento entro sei mesi dal decreto di omologa del Giudice l'onorario all'O.C.C. a titolo di acconto pari ad euro 600,00 più iva;
- Pagamento in prededuzione del residuo saldo dell'onorario dell'O.C.C alla vendita dei beni per euro 4.010,00 più iva;
- Pagamento integrale dei debiti privilegiati di 1° grado dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- Pagamento integrale dei debiti privilegiati di 1° grado Inps;
- Pagamento al 90% dei debiti privilegiati di 2° grado Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- Pagamento al 80% dei debiti privilegiati di 3° grado Agenzia delle Entrate - Riscossione
- Pagamento al 80% dei debiti privilegiati di 3° grado Enti Locali;
- Pagamento al 70% dei debiti chirografari Zeus snc di [REDACTED]
- Pagamento al 70% dei debiti chirografari C.E.D [REDACTED]



Il giorno 21 novembre 2018 dinanzi a questo Giudice delegato per la adunanza fissata con i creditori, vista la rimodulazione dell'accordo e attesa la necessità di mettere a conoscenza il ceto creditorio delle modalità di vendita dei beni oggetto di liquidazione, veniva disposto rinvio all'udienza del 19 dicembre 2018 con termine fino al 9 dicembre 2018 per l'espressione di voto e 30 novembre 2018 per l'invio della comunicazione del piano ai creditori.

L'OCC provvedeva ad eseguire le comunicazioni di legge in data 29 novembre 2018.

Nel termine di cui all'articolo 11 comma 1 legge 3/2012 nessun creditore ha fatto pervenire manifestazione di assenso o di dissenso, il silenzio dimostrato è stato interpretato quale assenso ai sensi della norma citata. I debiti permangono nella consistenza di cui alla proposta di accordo come modificata, salvo alcune rettifiche del creditore INPS delle quali da atto l'OCC nella relazione sui voti del 10 gennaio 2019.

In data 27 dicembre 2018 l'OCC ha provveduto alla comunicazione della relazione sui voti e raggiungimento della maggioranza per l'omologazione dell'accordo a tutti i creditori e nel termine di cui all'articolo 12 L.S. (10 giorni) NON sono pervenute contestazioni.

Correttezza dell'iter procedimentale

Con decreto del 25 settembre 2018, veniva fissata l'udienza per la convocazione dei creditori e disposto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, ne' essere disposti sequestri conservativi, ne' acquisiti titoli di prelazione se non concordati sul patrimonio del debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi dalla emissione del presente decreto e fino all'omologa con onere per la proponente di depositare relazioni periodiche sulla situazione finanziaria (art 10 legge 3/2012).

Con deposito del 5 novembre 2018 la istante integrava e modificava la proposta aderendo alle osservazioni pervenute da alcuni creditori.

PQM

Viste le manifestazioni di voto pervenute e il raggiungimento della percentuale del 100% dei consensi per mancanza di espressione di voto;

vista la conclusiva relazione dell'OCC sui voti e successiva relazione sulle contestazioni mosse;

vista la relazione conclusiva sulla fattibilità dell'accordo come modificato;

considerato che nessun creditore ha espresso il proprio dissenso l'accordo deve intendersi abbia raggiunto la percentuale del 100% dei consensi ai sensi dell'articolo 12 citato;

vista la relazione conclusiva sulla fattibilità del piano depositata dall'OCC unitamente alla relazione sui voti e contestazioni nel termine di legge nella quale si specificano le percentuali di soddisfazione dei creditori nel rispetto della graduazione dei privilegi;

atteso che in essa il Professionista conclude per la convenienza e fattibilità dell'accordo il quale consente la prosecuzione della attività produttiva, garantendo il pagamento del mutuo nei termini contrattualmente fissati, e la parziale liquidazione degli assets con pagamento nei termini che precedono e garanzia di soddisfazione integrale dei prededucibili e del creditore ipotecario, oltre che del privilegiato per la sorte capitale;

considerato che la proposta di accordo appare formulata nel rispetto della disciplina di legge anche quanto alla graduazione dei crediti, così come da ultimo rettificata e il rispetto delle previsioni di legge



visto l'articolo 12 comma 2 legge 3/2012 il quale impone al Giudice di risolvere ogni altra contestazione prima di procedere all'omologa e che nessuna contestazione è stata mossa;
vista la rettifica della posizione debitoria nei confronti dell'INPS della quale deve tenersi conto con soddisfazione del credito nel rispetto dell'ordine di graduazione dei privilegi e percentuali di soddisfazione;
vista la relazione depositata dal Professionista nominato la quale conclude in senso favorevole rispetto alla fattibilità dell'accordo e che deve ritenersi parte integrante dell'accordo;
vista la regolarità della procedura;
ritenuto di dover concludere nel merito per la omologazione del piano.

PQM

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai creditori da [REDACTED]

Ordina che il presente decreto unitamente alla proposta venga pubblicato nel registro delle imprese, sul sito internet www.astalegale.net e sito del Tribunale di Fermo servendosi del gestore Astalegale e venga trascritto nei pubblici registri in presenza di beni immobili assoggettati alla proposta con spese a carico del proponente;

Dispone che l'OCC nominato, dott. Loris De Santis, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori eventuali irregolarità.

Le operazioni di liquidazione restano affidate alla Agenzia Dimensione Casa di [REDACTED] con sede in Civitanova Marche, come previsto nell'accordo, senza oneri ulteriori a carico della procedura e le somme derivanti dalla vendita verranno depositate su libretto intestato alla sig.ra [REDACTED] con indicazione della procedura 744/18 e vincolato al pagamento dei creditori di cui all'accordo.

Per risolvere eventuali contestazioni dovessero insorgere aventi ad oggetto la violazione di diritti soggettivi l'OCC nominato investirà questo Giudice delegato ai sensi dell'articolo 13 legge 3/2012;

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 comma 2 l. 3 /2012 (decreto che dispone l'ammissione del 25 settembre 2018 con integrazione del 5 novembre 2018 e decreto del 9 novembre 2018). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Fermo, 25 gennaio 2019

Il Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

